Mercoledì 16 febbraio 2022

P9_TA(2022)0028

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — domanda EGF/2021/005 FR/Airbus — Francia

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2021/005 FR/Airbus (COM(2021)0698 — C9-0011/2022 — 2021/0363(BUD))

(2022/C 342/32)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0698 — C9-0011/2022),

— visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ([1]) («regolamento FEG»),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ([2]), in particolare l'articolo 8,

— visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ([3]), («AII del 16 dicembre 2020»), in particolare il suo punto 9,

— visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

— vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0013/2022),

A. considerando che l'Unione ha istituito strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione;

B. considerando che l'Unione ha esteso l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) per fornire sostegno finanziario in caso di importanti eventi di ristrutturazione, includendo in tal modo gli effetti economici della crisi del coronavirus;

C. considerando che la decarbonizzazione in corso del settore dei trasporti dovrebbe avere vari impatti sul settore dell'aviazione e che l'Unione svolge un ruolo importante nel fornire la necessaria solidarietà attraverso i contributi finanziari del FEG, che mira a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, pur essendo nel contempo compatibile con un'economia europea più verde e più digitale, in linea con il Green Deal europeo;

D. considerando che la Francia ha presentato la domanda EGF/2021/005 FR/Airbus per un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito a 508 espulsioni dal lavoro effettuati nel settore economico classificato nell'ambito della NACE Revisione 2, divisione 30 (Fabbricazione di mezzi di trasporto) nelle regioni di livello NUTS 2 di Midi-Pyrénées (FRJ2) e Pays de la Loire (FRG0) in Francia, nel periodo di riferimento per la domanda dal 1º novembre 2020 al 1º marzo 2021;

([1]) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
([2]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
([3]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

E. considerando che la domanda riguarda 508 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività presso l'unità economica e sociale (UES) ([4]) Airbus Commercial di Airbus (Airbus SE) è cessata;

F. considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro;

G. considerando che, nel quadro della pandemia di COVID-19, le restrizioni generali di viaggio hanno portato a un crollo generale dell'aviazione commerciale, in particolare nel settore dei voli passeggeri, e che, secondo Airbus, la piena ripresa del settore non dovrebbe avvenire prima del 2025 ([5]);

H. considerando che Airbus, la cui divisione dell'aviazione commerciale rappresenta il 77 % del fatturato complessivo ([6]), ha dovuto ridurre di un terzo i suoi livelli di produzione a partire dall'aprile 2020 ([7]) e quindi attuare un piano di ristrutturazione che ha portato al licenziamento di 4 248 posti in Francia ([8]);

I. considerando che il sostegno delle autorità pubbliche francesi all'attività a tempo parziale a lungo termine, debitamente negoziato con i lavoratori interessati e il potenziamento di un programma da parte del Conseil pour la recherche aéronautique civile hanno consentito di ridurre in modo significativo il numero di licenziamenti (di 2 002 posti); che per gli altri 2 246 posti di lavoro in questione, quasi tutti i lavoratori erano soggetti a misure di mobilità interna o hanno accettato pacchetti di risoluzione volontaria;

J. considerando che la Commissione ha dichiarato che la crisi sanitaria ha portato a una crisi economica, ha definito un piano di ripresa economica a seguito delle risoluzioni del Parlamento europeo e dell'iniziativa franco-tedesca per la ripresa europea dalla crisi del coronavirus del 18 maggio 2020 ([9]) e ha sottolineato il ruolo del FEG quale strumento di emergenza ([10]);

K. considerando che conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ([11]), il FEG non supera l'importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018);

1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Francia ha diritto a un contributo finanziario pari a 3 745 264 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce l'85 % dei costi totali (4 406 194 EUR) comprendenti soltanto la spesa per servizi personalizzati;

2. rileva che le autorità francesi hanno presentato domanda il 26 luglio 2021 e che la Commissione ha completato la sua valutazione il 19 novembre 2021 notificandola al Parlamento il 5 gennaio 2022;

3. accoglie con favore le misure adottate dalle autorità nazionali e locali, quali le disposizioni della nuova legislazione di emergenza ([12]), il piano di sostegno all'industria aeronautica, il programma di attività a tempo parziale a lungo termine ([13]) e l'integrazione del piano Ader 4 che hanno notevolmente ridotto il numero di esuberi;

([4]) Nell'ordinamento giuridico francese, un'unità economica e sociale (unite économique et sociale — UES) è una costruzione giuridica che consente l'aggregazione di imprese giuridicamente distinte, ma che hanno la stessa direzione, operano nello stesso settore e i cui dipendenti condividono gli stessi interessi, con l'obiettivo di promuovere la creazione di una rappresentanza comune dei lavoratori. I casi di espulsione dal lavoro si sono verificati nell'UES Airbus Commercial, che riunisce le due controllate francesi Airbus SAS e Airbus Operations SAS di Airbus SE.

([5]) Documento non pubblicato: Airbus, «Livre 2», un'analisi interna della crisi COVID-19 e del suo impatto sul settore di attività di Airbus in Francia.

([6]) https://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/le-geant-europeen-airbus-en-chiffres_2129633.html

([7]) https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/04/airbus-reports-first-quarter-q1-2020-results.html

([8]) Secondo il piano di ristrutturazione di Airbus: «Accord collectif relatif au plan d'adaptation des sociétés composant l'UES Airbus Commercial dans le contexte de la crise économique Covid-19 et ses conséquences sur l'emploi».

([9]) https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2020/05/18/french-german-initiative-for-the-european-recovery-from-the-coronavirus-crisis

([10]) COM(2020)0442.

([11]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

([12]) Loi d'urgence n° 2020-734 del 17 giugno 2020.

([13]) Activité partielle de Longue Durée (APLD): https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35381

4. osserva che la domanda riguarda in totale 508 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata; rileva inoltre che la Francia prevede che 297 dei beneficiari ammissibili complessivi parteciperanno alle misure (beneficiari interessati);

5. ricorda che si prevede che l'impatto sociale degli esuberi sarà significativo per entrambe le regioni e che nel primo trimestre del 2021 la percentuale di disoccupati si attestava già al 9,4 % in Occitania e al 6,9 % nei Pays de la Loire ([14]);

6. sottolinea che in Occitania si prevede i licenziamenti avranno un impatto significativo sul mercato del lavoro, poiché la regione dipende fortemente dall'aeronautica che è il settore più importante e Airbus è il maggiore datore di lavoro privato della regione;

7. rileva che l'Occitania si è affermata quale importante ecosistema per le start-up, con potenziali opportunità per i beneficiari che desiderano avviare una propria attività; sottolinea che gran parte delle persone coinvolte nella regione ha un elevato livello di istruzione;

8. osserva che nella regione Pays de la Loire, la crisi del settore aeronautico dovrebbe avere minori effetti negativi sull'economia locale e sul mercato del lavoro grazie all'elevata diversificazione dell'economia regionale e che si prevede il sorgere di nuove opportunità nel settore marittimo e dell'energia rinnovabile che a loro volta richiedono un'adeguata riqualificazione;

9. sottolinea che il 13,5 % dei beneficiari interessati ha più di 54 anni e il 74,7 % ha un'età compresa tra i 30 e i 54 anni;

10. constata che Airbus ha iniziato a prestare servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1º novembre 2020 e che il periodo di ammissibilità per un contributo finanziario a titolo del FEG andrà pertanto dal 1º novembre 2020 a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;

11. ricorda che i servizi personalizzati che saranno prestati ai lavoratori dipendenti e autonomi consistono nelle azioni seguenti: sovvenzioni di avviamento, formazione per la creazione di imprese, indennità per le spese connesse alla formazione per la creazione di imprese nonché integrazioni salariali;

12. ritiene che tali servizi personalizzati dovrebbero durare per un periodo di tempo pertinente in funzione della natura del progetto;

13. plaude al fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato il risultato di un buon accordo di contrattazione collettiva tra Airbus e i rappresentanti dei lavoratori in consultazione con i rappresentanti del personale e sindacali; accoglie con favore il fatto che l'assistenza finanziaria sia stata fornita rapidamente ai beneficiari, anche se in alcuni casi sono necessari ulteriori investimenti per la creazione di una nuova impresa;

14. sottolinea che il 98,7 % del sostegno finanziario è legato alla creazione di start-up e imprese, il che incoraggerà il reinserimento e la riqualificazione professionali, migliorerà la competitività delle regioni interessate e contribuirà alla ripresa economica;

15. sottolinea che le autorità francesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;

16. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi né altre indennità o diritti che i beneficiari possono ricevere, onde garantire la piena addizionalità dei finanziamenti; chiede che i beneficiari dei servizi personalizzati coperti dal FEG siano informati pubblicamente e personalmente del cofinanziamento dell'Unione;

17. rileva che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti; sottolinea la necessità di trasparenza in ogni fase della procedura e chiede il coinvolgimento delle parti sociali nel pacchetto di attuazione e valutazione del servizio;

18. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

19. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

20. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

([14]) Dati raccolti dall'Istituto nazionale francese di statistica e di studi economici.

Mercoledì 16 febbraio 2022

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2021/005 FR/Airbus

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2022/359.)